

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE DELL'UMBRIA



PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 13 settembre 2006

Prezzo € 3,40
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 1423.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492.

Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006,
n. 1423.

**Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione.**

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione degli stessi materiali.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere conservata dagli interessati per almeno quattro anni e, se del caso, messa a disposizione delle autorità preposte al controllo.

CAPO 3: COMUNICAZIONE

Art. 10.

Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 3 della L. 574/96.

1. La comunicazione preventiva di cui all'art. 3 della L. 574/96, contenente le informazioni di cui all'allegato 1 alla presente direttiva, deve essere presentata in triplice copia dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide al sindaco/i del/i Comune/i in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuare l'utilizzazione agronomica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2. Copia della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1 deve essere inviata anche al sindaco del Comune in cui sono localizzati il/i contenitore/i di stoccaggio qualora diverso da quello in cui sono ubicati i terreni per lo spandimento.

3. La comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1 deve comprendere una relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, conforme a quanto stabilito nell'allegato 2 alla presente direttiva.

4. La comunicazione preventiva ha una cadenza annuale.

5. L'Amministrazione comunale che riceve la comunicazione procede al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dal presente articolo e provvede a richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa.

6. L'Amministrazione comunale verifica, altresì, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione preventiva non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.

7. L'Amministrazione comunale, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui al successivo art. 13, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei quantitativi previsti al precedente art. 5, nonché richiedere ulteriori accertamenti e verifiche.

8. Ciascuna Amministrazione comunale provvede tempestivamente a trasmettere alla Sezione territoriale dell'ARPA Umbria e all'Amministrazione provinciale territorialmente competenti le copie delle comunicazioni pervenute e le eventuali variazioni.

9. Ogni anno, l'ARPA, entro il 31 ottobre, trasmette alla Regione i dati e le informazioni necessarie alla stesura della relazione regionale di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente.

10. Il titolare del frantoio è tenuto a:

— conservare per almeno 4 anni successivi alla sca-

denza della stessa, tutta la documentazione, compresi i titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;

— fornire le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo.

Art. 11.

Comunicazioni successive.

1. Per gli spandimenti effettuati negli anni successivi a quello in cui viene presentata per la prima volta la comunicazione preventiva di cui al precedente art. 10, la comunicazione deve contenere le informazioni riportate all'allegato 3 della presente direttiva.

2. Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a comunicare all'Amministrazione comunale competente eventuali variazioni delle seguenti informazioni:

— titolare del contenitore di stoccaggio;

— volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in m³;

— localizzazione (indirizzo, Comune, Provincia) dei contenitori di stoccaggio;

— tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

3. Deve altresì essere comunicata all'Amministrazione comunale l'eventuale variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'allegato 2 alla presente direttiva.

Art. 12.

Soggetti esonerati.

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano una quantità annuale di olive inferiore a 2.500 quintali.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

TITOLO III: CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13.

Controlli.

1. In caso di accertamento, da parte dell'autorità di controllo, di violazioni e inosservanze alle indicazioni e norme tecniche contenute nella presente direttiva, il sindaco può procedere nei confronti del soggetto responsabile, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, comma 7, secondo la gravità dell'infrazione:

a. alla imposizione di prescrizioni e/o alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b. alla diffida e contestuale sospensione delle attività di utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica o situazioni di rischio per le acque, il suolo, il sottosuolo o le altre risorse ambientali;

c. al divieto di esercizio delle attività in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la

ALLEGATI

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA

A. PARTE GENERALE.

La comunicazione deve comprendere:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:

— le disposizioni di cui alla presente direttiva regionale (approvata con D.G.R. n. 1423 del 2 agosto 2006) di attuazione della L. n. 574/96 e del decreto 6 luglio 2005;

— le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;

— i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

b) la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:

— le disposizioni di cui alla presente direttiva regionale (approvata con D.G.R. n. 1423 del 2 agosto 2006) di attuazione della L. n. 574/96 e del decreto 6 luglio 2005;

— le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;

— i contenuti della relazione tecnica;

c) la relazione tecnica riportante le notizie e i dati di cui all'*Allegato 2* alla presente direttiva, relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

B. DATI RELATIVI AL FRANTOIO ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

— il nominativo del legale rappresentante del frantoio;

— la denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;

— la tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);

— le tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);

— la produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide della stagione olearia, espressa in m³, così suddivisa:

> acque di vegetazione e sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica;

> acque di vegetazione e sanse umide recapitate in pubblica fognatura;

> acque di vegetazione e sanse umide inviate ad impianti di depurazione tramite trasporto su gomma;

> acque di vegetazione e sanse umide inviate a sansifici;

> acque di vegetazione e sanse umide destinate ad eventuali altri sistemi di smaltimento;

— i giorni di durata prevedibile della campagna olearia.

C. DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO.

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

— il periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;

— le quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m³, che si prevede di spandere nel sito;

— il nominativo e l'indirizzo del titolare del sito di spandimento;

— la superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con l'ubicazione e l'attestazione del relativo titolo d'uso;

— il numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in *allegato 2*.

D. DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO.

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

— il titolare del/i contenitore/i di stoccaggio;

— il volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in m³;

— la localizzazione (indirizzo, comune, provincia) dei contenitori di stoccaggio;

— la tipologia del/i contenitore/i (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; tipologia dell'eventuale guaina impermeabilizzante; presenza o assenza di copertura).

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. SITO OGGETTO DELLO SPANDIMENTO.

In questa sezione della relazione vanno indicati:

- il titolare del sito di spandimento;
- l'identificazione catastale (foglio di mappa e particelle);
- la superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento;
- la pedologia riportando:
 - > il pH;
 - > la stima della capacità di accettazione delle piogge (si può fare riferimento alla «Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»);
 - > la stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente);
- la geomorfologia specificando se il terreno è in pendenza o pianeggiante, descrivendo dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie e riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti;
- l'idrologia specificando:
 - > la profondità della falda temporanea ove presente;
 - > la profondità della prima falda permanente;
 - > gli eventuali corpi idrici presenti lungo i confini dell'appezzamento con indicazione della loro denominazione;

- > il bacino idrografico di riferimento;
- la situazione agroambientale specificando:
 - > la specie della coltura eventualmente in atto. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;
 - > le motivazioni della presenza di terreno non coltivato.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO.

In questa sezione della relazione vanno indicati:

- denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto;
- denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico;
- capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
- modalità di spandimento.

C. CARTOGRAFIA.

Alla relazione vanno allegate:

- corografia a scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
 - > l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
 - > l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 - > l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto;
- estratto di mappa catastale riportante:
 - > l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
 - > le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI
SUCCESSIVE

Le comunicazioni successive devono contenere:

- nominativo del legale rappresentante del frantoio;
- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide, espressa in m³;

- giorni di durata prevedibile della campagna olearia;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m³;
- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m³, che si prevede di spandere nel sito;
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in *allegato 2*.

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - WWW.BOLLETTINO.ITALIA.IT